



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 391/12

di iniziativa del Consigliere A. MONTUORO recante:

"Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/6/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/6/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4,5
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 391/12^A di iniziativa del consigliere regionale A. Montuoro pag. 3

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

Testo a confronto

Raffronto Legge Regionale 17/2005 e PL 391/XII pag. 8

Normativa regionale

Legge regionale n. 14 del 18 marzo 2025 pag. 11

Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta

Legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 pag. 43

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).”

Il Consigliere regionale

F.TO

Antonio Montuoro

Proposta di legge recante: “Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Calabria, con ben 800 km di litorale, caratterizzato per paesaggi di estremo pregio naturalistico presenta una elevata potenzialità di sviluppo e attrattività dei flussi turistici. La visione strategica che la Regione Calabria propone nell'ambito della pianificazione costiera costituisce un importante presupposto per lo sviluppo di un turismo sostenibile e di tutte le ulteriori attività economiche compatibili.

In tal senso, recentemente, è stata approvata la **Legge regionale 18 marzo 2025 n. 14 che disciplina in modo articolato le diverse tipologie di complessi turistico ricettivi realizzabili all’aria aperta** sia nelle aree costiere che nelle aree interne.

Pur tuttavia al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi relativi al suddetto ambito di applicazione e conseguire una corretta armonizzazione con la legislazione regionale vigente in materia di demanio marittimo, la presente proposta di legge regionale intende sostituire integralmente il comma 6 dell’art. 9 delle legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”, prendendo atto delle previsioni dell’intervenuta Legge regionale 18 marzo 2025 n. 14.

Nello specifico, il comma 6 dell’art. 9 (Opere consentite) della Legge n. 17/2005 attualmente vigente così recita:

“La concessione per la realizzazione e l’esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.”

Ciò ha comportato negli anni, soprattutto nella redazione ed attuazione dei Piani Comunali Spiaggia previsti dall’art. 12 della L.R. n. 17/2005, problematiche interpretative riguardo la previsione, in aree demaniali marittime, di aree per attività ricettive all’area aperta e campeggio ecosostenibile per sosta camper, roulotte e manufatti prefabbricati e la loro specifica destinazione funzionale.

Per tali ragioni si ritiene opportuno sostituire questo comma, con una disposizione che rinvia, per la realizzazione di complessi turistico ricettivi realizzabili all’aria aperta su aree demaniali marittime alla Legge regionale n. 14/2025, **fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali che regolamentano l’uso delle aree demaniali con destinazione turistico ricettiva riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime.**

La presente proposta di legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), per ragioni di urgenza amministrativa, trattandosi di tematiche in ambito di demanio marittimo e considerato l’avvio imminente della stagione estiva e della regolamentazione delle disposizioni in materia.

La proposta si compone di n. 3 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 17/2005;
- l'art. 2 contiene la Clausola di invarianza degli oneri finanziari, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 3 disciplina l'Entrata in vigore.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: “Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Ha carattere ordinamentale e sostituisce il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 17/2005;	//	//	//
2	Contiene la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Disciplina l'entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) ”.

Art. 1

(Sostituzione del comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 17/2005)

1. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:
“6. Per la realizzazione dei complessi turistico ricettivi realizzabili all’aria aperta su aree demaniali marittime si rinvia alla legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta), fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali che regolamentano l’uso delle aree demaniali con destinazione turistico ricettiva riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

RAFFRONTO

<p>Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo</p>	<p>Proposta di legge n. 391/XII di iniziativa del consigliere regionale A. Montuoro, recante: “Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”</p>
<p>(...)</p>	
<p>Art. 9 <i>(Opere consentite)</i></p>	<p>Art. 9 <i>(Opere consentite)</i></p>
<p>1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:</p>	
<p>a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;</p>	
<p>b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;</p>	
<p>c) impianti e manufatti totalmente interrati;</p>	
<p>d) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggiati o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.</p>	
<p>3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel comma che precede, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.</p>	
<p>4. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa</p>	

<p>comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. È fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.</p>	
<p><i>5. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a Valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p><i>5-bis. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del <u>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</u> (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al <u>decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31</u> (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.</i></p>	
<p><i>5-ter. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la</i></p>	

<p><i>normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p><i>5-quater. [Le concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l'approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del Piano spiaggia medesimo.]</i></p> <p><i>Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 aprile 2017, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 3, l.r. 9 maggio 2017, n. 16.</i></p>	
<p>6. La concessione per la realizzazione e l'esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.</p>	<p>6. Per la realizzazione dei complessi turistico ricettivi realizzabili all'aria aperta su aree demaniali marittime si rinvia alla legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta), fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali che regolamentano l'uso delle aree demaniali con destinazione turistico ricettiva riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime.</p>
<p>7. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l'ambiente, a migliorare la qualità dei servizi.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">(...)</p>	<p style="text-align: center;">(...)</p>

Legge regionale 18 marzo 2025, n. 14

Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta.

(BURC n. 54 del 18 marzo 2025)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della [Costituzione](#) e dello Statuto regionale, disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo all'aria aperta nella Regione Calabria.
2. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina i complessi turistico ricettivi all'aria aperta al fine di:
 - a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione nelle aree costiere e nelle aree interne;
 - b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio calabrese;
 - c) incentivare l'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica all'aria aperta, anche attraverso lo sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo e di prodotto;
 - d) valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;
 - e) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico ricettivo all'aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualità dell'organizzazione e dei relativi servizi;
 - f) promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;
 - g) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla [legge 3 marzo 2009, n.18](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

Art. 2

(Ambito di disciplina e applicazione)

1. La presente legge disciplina le strutture turistiche all'aria aperta quali i campeggi e i villaggi turistici.
2. Sono campeggi i complessi turistico ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e, in minor misura purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento e, in minor misura, purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
4. Assumono la denominazione di villaggio-campeggio o villaggio-camping le strutture che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.
5. I campeggi e i villaggi turistici possono disporre, ai fini dell'offerta di ricettività, delle seguenti:
 - a) unità abitative quali tende, roulotte, caravan, maxi-caravan, case mobili e simili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, mantengono i sistemi di rotazione in funzione e hanno tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;
 - b) installazioni quali pertinenze e accessori, come preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno per le persone. Dette installazioni sono realizzate con materiali leggeri e smontabili. I cucinotti possono essere installati all'interno del preingresso o in posizione limitrofa all'unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l'installazione di punti cottura nelle piazzole. È facoltà del titolare o gestore della struttura consentire o meno l'installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi.
6. Nelle strutture ricettive all'aria aperta di carattere stagionale, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti nonché di loro pertinenze e accessori, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano mantenute nelle medesime piazzole o collocate in apposite piazzole attraverso una superficie massima pari al 30 per cento della superficie complessiva della struttura turistico ricettiva autorizzata.
7. È consentita nei campeggi, villaggi turistici e nei villaggi camping, l'affitto delle piazzole o delle unità abitative mobili che insistono sulle medesime come case mobili, roulotte, maxi-caravan, tende o carrelli tenda, per periodi contrattualmente determinati da parte dei clienti stagionali che ne sono provvisti oppure sprovvisti.
8. I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative e altri servizi accessori, in proporzione alla loro capacità ricettiva, sia per le persone alloggiate che al pubblico.
9. È consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.

Art. 3

(Divieto di campeggio in aree non autorizzate)

1. Salvo quanto previsto dalla [legge regionale 7 agosto 2024, n. 32](#) (Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing), è vietato

campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici autorizzati ai sensi della presente legge.

2. È altresì vietato campeggiare o soggiornare, nonché consentire di campeggiare o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

Art. 4

(Requisiti minimi strutturali e funzionali)

1. I complessi turistico ricettivi di cui all'articolo 2 possiedono i requisiti indicati negli Allegati 1, 2, 3, 4, che fanno parte integrante della presente legge.

Art. 5

(Norme urbanistiche, concessione edilizia e titolo abilitativo edilizio)

1. I complessi ricettivi di cui all'articolo 2 sono realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.
2. Nel caso in cui gli insediamenti ricettivi, già autorizzati e in attività, ai sensi della precedente [legge regionale 11 luglio 1986, n. 28](#) (Ricezione turistica all'aria aperta), insistono in aree destinate dallo strumento urbanistico a uso diverso dalla ricettività turistica ricettiva all'aria aperta, i Comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano, con delibera del Consiglio comunale, qualora ritenuto opportuno in base alle esigenze di sviluppo del proprio territorio, una variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'articolo 14 della [legge regionale 6 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e degli articoli 14 e seguenti della [legge 7 agosto 1990](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta.
3. In sede di formazione della variante di cui al comma 2, alle aree già in uso e autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree a esse adiacenti, nella misura massima del 20 per cento della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge o al passaggio alla categoria superiore, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e in attività o incentivarne la riqualificazione qualitativa.
4. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio secondo la disciplina prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione. Tali oneri sono determinati anche per l'eventuale urbanizzazione delle piazzole attrezzate per il posizionamento dei mezzi mobili di pernottamento di cui all'articolo 2; tali mezzi e loro pertinenze e accessori, ai sensi del

- [d.p.r. 380/2001](#), articolo 3 comma 1, lettera e.5), non si considerano come interventi di nuova costruzione e non sono oggetto di determinazione di oneri concessori.
5. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 16 del [d.p.r. 380/2001](#), determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.
 6. L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, è subordinato al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.
 7. Nelle strutture turistiche ricettive all'aria aperta, le tende, ancorché attrezzate, e le unità abitative mobili, anche abbinata, con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi, che sono collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, e che non posseggono alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti, rientrano nell'ambito dell'edilizia libera per come previsto dal [decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222](#) (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti), Tabella A, Sezione II – Edilizia - e non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, in quanto strutture mobili e caratterizzate:
 - a) dal loro posizionamento, da parte dell'ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate;
 - b) dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l'intero periodo di permanenza del complesso ricettivo sul territorio.
 8. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 7 possono comunque essere liberamente installati, dislocati e variati di posizione anche all'interno delle medesime piazzole e destinati a essere rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico ricettiva.
 9. L'installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture ricettive a servizio delle piazzole non è soggetta ad alcun titolo abilitativo edilizio, purché connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.
 10. La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta a un'altra (campeggio, villaggio turistico) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura a un'altra (stelle), non assume rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest'ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.

Art. 6

(Realizzazione di nuovi complessi turistico ricettivi all'aria aperta)

1. Le domande intese a ottenere il nulla-osta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'articolo 2 sono presentate al Comune competente per territorio e all' assessorato regionale sul turismo.
2. Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio di Comuni limitrofi, la domanda è inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso.

3. I complessi ricettivi di cui alla presente legge sorgono in località salubri e, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, distanti da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al comma 1; le recinzioni sono realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.
4. La domanda è corredata da:
 - a) una relazione illustrativa contenente:
 - 1) le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la disponibilità del suolo;
 - 2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
 - 3) ogni altra notizia utile a illustrare le caratteristiche del complesso;
 - 4) la prova della libera e assoluta disponibilità del suolo interessato all'allestimento, la cui superficie non può essere, comunque, inferiore a quanto previsto per i diversi livelli di tipologia e classificazione di cui agli allegati tecnici della presente legge;
 - 5) la richiesta di titolo abilitativo edilizio, di eventuale nulla-osta agli effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, competente per territorio;
 - b) la seguente documentazione tecnica:
 - 1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dall'ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;
 - 2) planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1:500, a individuare la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono le piazzole e le unità abitative fisse, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;
 - 3) elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio ai sensi della vigente normativa in materia, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;
 - 4) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici.
5. Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, è adottato entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante raccomandata o PEC con avviso di ricevimento.
6. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del titolo abilitativo edilizio e al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Entrata in esercizio e gestione dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta)

1. L'esercizio delle attività turistico ricettive di cui all'articolo 2 è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e prevista dall'Allegato A del [d.lgs. 222/2016](#), presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata.

2. Se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive.
3. La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla tipologia e classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dagli allegati tecnici della presente legge, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.
4. La modulistica predisposta dal Comune è conforme al modello di Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive all'aria aperta (Sez. I, Tabella A, [d.lgs. n.222/2016](#)) adottato ai sensi dell'articolo 1 (Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche) dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle Province italiane (UPI) del 17 aprile 2019.
5. La SCIA abilita a effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, a effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, a uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo e sportivo, di attività commerciali e di somministrazione, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.
6. Nel rispetto della normativa vigente in materia, e dagli allegati tecnici della presente legge, la presentazione della SCIA abilita, qualora il titolare o il gestore lo richieda, le strutture ricettive a esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
7. Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 5, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individua la localizzazione dei servizi, delle unità abitative fisse aventi titolo edilizio, e degli allestimenti di varia natura, comprensiva dell'indicazione delle piazzole.
8. Per le attività turistico ricettive a carattere stagionale di cui all'articolo 12, non è necessario ripresentare la SCIA a seguito della chiusura e riapertura stagionale delle attività, a eccezione del caso in cui siano intervenute variazioni societarie, strutturali, funzionali o di classificazione.

Art. 8

(Classificazione dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'articolo 2, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:
 - a) con cinque, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;
 - b) con cinque, quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici e i villaggi - camping.
2. La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per quanto indicato all'articolo 3 per i Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.
3. La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione delle stelle sono effettuate dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, ai sensi della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e della [legge](#)

[regionale 22 giugno 2015, n. 14](#) (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)), previa richiesta di classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del Comune di competenza, valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie e classificazione definite negli Allegati della presente legge.

4. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa ed eventuale sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.
5. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa ed eventuale sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.
6. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettuando sopralluoghi periodici. La Regione può chiedere, previa motivazione, al SUAP comunale competente di attivare specifici controlli presso altre autorità.
7. La Regione effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito di segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria, di enti pubblici ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.
8. È fatto obbligo di esporre visibilmente all'ingresso di ciascun complesso e nell'ufficio di direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, la tipologia di attività e il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere, nel sito internet della struttura ricettiva, nei portali Internet di promozione e commercializzazione, nei profili social.

Art. 9

(Classificazione dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale)

1. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all' articolo 2, già autorizzati e in attività, presentano presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata, o se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive, la SCIA di cui all'articolo 7, nei tempi e nei modi indicati dall'articolo 18 della presente legge.
2. Nel caso in cui complessi già autorizzati e in attività all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75 per cento dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, la struttura ricettiva mantiene la classificazione precedentemente assegnata, procedendo altresì con quanto previsto dall'articolo 18 limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali sono conclusi gli interventi necessari a ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore.

Art. 10*(Classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta)*

1. La classificazione periodica dei complessi avviene, di norma, ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.
2. A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune e alla Regione ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.
3. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifica un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio a una superiore categoria di classifica.
4. La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento.
5. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi può essere adottata, d'ufficio, quando si verifica un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.
6. Nel caso in cui il titolare di un'azienda di cui all'articolo 2, per conseguire una classifica superiore abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del 20 per cento della superficie complessiva già in uso.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate a zone di produttività turistica.
8. Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico - ricettiva, i Comuni provvedono mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 5.

Art. 11*(Gestione dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)*

1. Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.
2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio è affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l'applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo nonché la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.
3. Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.
4. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è assicurato per il rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari e ospiti con essi soggiornanti, sia per i danni alle persone sia per i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa

vigente. Copia della polizza assicurativa è allegata alla SCIA di cui all'articolo 7. La polizza assicurativa è esibita dal titolare della autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi o degli ospiti.

5. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, a sua cura e giudizio, compila il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso, in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi.
6. Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, assicura la custodia del complesso, curandone la continuità.

Art. 12

(Periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta)

1. I periodi di apertura delle strutture turistico ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno otto mesi complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
2. È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere, nonché nel sito internet della struttura ricettiva e negli eventuali profili web e social.
3. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Comune ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.
4. Il periodo di apertura dei complessi stagionali non può essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni sono efficienti e funzionanti in tutte le loro parti.
5. Le date di apertura e di chiusura sono dichiarate attraverso la SCIA di cui all'articolo 7, nonché indicate nel sito internet della struttura ricettiva e negli eventuali profili web e social.

Art. 13

(Registrazione delle persone alloggiate per finalità statistiche e comunicazioni di pubblica sicurezza)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla presente legge hanno l'obbligo di comunicare, attraverso la piattaforma telematica del Sistema informativo regionale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), a fini statistici, il movimento degli ospiti, in arrivo o in partenza, registrato il mese precedente.
2. I gestori forniscono all'autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle persone alloggiate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.
3. In attuazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del [decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145](#) (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2023, n. 191](#), la Regione ricodifica come Codice Identificativo Nazionale (CIN) il Codice Identificativo Regionale (CIR) di cui alle delibere di Giunta regionale n. 629/2022 e n. 674/2022 "Approvazione Linee guida di definizione dei criteri e delle modalità di rilascio e

di utilizzo del Codice Identificativo Regionale (CIR)" assegnato alle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

4. I titolari degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 2 espongono in maniera visibile all'esterno della struttura la tipologia, l'esatta denominazione e il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita e il CIN di cui al comma 3.
5. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività evidenzia le proprie generalità, le informazioni sull'accessibilità, la partita IVA, ove prevista, e il CIN.

Art. 14

(Tariffe nei complessi ricettivi all'aria aperta)

1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, espongono, in modo ben visibile al pubblico all'ingresso della struttura e nelle unità abitative, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall'articolo 12.
2. I prezzi di cui al comma 1 sono riportati sulle guide specializzate italiane ed estere nonché nel sito internet della struttura ricettiva e nei portali internet di promozione e commercializzazione.
3. La Regione predispone la modulistica per la compilazione da parte del gestore della struttura dell'indicazione dei prezzi su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo.
4. Alle tipologie ricettive definite nella presente legge si applicano il regime di pubblicità dei prezzi e l'obbligo di comunicazione alla Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria, entro il 1° ottobre di ogni anno, per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti, comprensivi di IVA, e delle condizioni applicate, praticati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate almeno sessanta giorni prima della loro entrata in vigore.
5. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai Comuni, sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all'ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi:
 - a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;
 - b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura;
 - c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.
6. I prezzi di cui al comma 5 non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente.
7. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.
8. I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio possono essere conteggiati sotto la voce "contributo giornaliero per rimborso servizi accessori" e sono commisurati alla potenza impegnata.

Art. 15

(Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta)

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell'ispettorato del lavoro e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune territorialmente competente.

2. La Regione svolge i controlli relativi alla verifica del mantenimento dei requisiti riguardanti la classificazione, di cui all'articolo 8, trasmettendone le risultanze al Comune competente per gli adempimenti consequenziali.

Art. 16
(Sanzioni)

1. Il Comune, per le inadempienze accertate, commina le seguenti sanzioni:
 - a) da 150,00 euro a 450,00 euro, per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe;
 - b) da 250,00 euro a 850,00 euro, per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti;
 - c) da 500,00 euro a 1.000,00 euro, per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capacità ricettiva massima autorizzata;
 - d) da 500,00 euro a 1.000,00 euro, per apertura abusiva o omessa SCIA;
 - e) da 500,00 euro a 1.000,00 euro per il mancato rispetto della percentuale di prevalenza del 70 per cento, riferita alla tipologia di struttura ricettiva di cui all'articolo 2.
2. In caso di recidiva il Comune può disporre la chiusura dell'attività.
3. Chiunque allestisce dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'articolo 2 sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 10.000,00 euro e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.
4. Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, oltre a quanto previsto dal comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5,00 euro fino a 25,00 euro per ogni persona ospitata in eccedenza per ogni giorno di permanenza.
5. Il titolare dell'autorizzazione che non stipula contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
6. Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di 5.000,00 euro.
7. Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Art. 17
(Disposizioni transitorie)

1. Le variazioni e le modifiche delle strutture ricettive all'aria aperta già esistenti, ivi incluse le variazioni dell'assetto organizzativo delle stesse, sono soggette a SCIA.
2. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano, entro i limiti temporali di seguito indicati, a:
 - a) norme generali e requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli Allegati 1 e 2, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) requisiti di classificazione previsti per le diverse tipologie di attività e livello di classificazione, di cui agli Allegati 3 e 4, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'articolo 2, già esistenti, presentano presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata, o se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive, la SCIA di cui all'articolo 7.
4. Le strutture ricettive già autorizzate, nelle more degli adeguamenti alle prescrizioni del comma 2, mantengono il livello di classificazione precedentemente assegnato, rimanendo altresì efficace l'autorizzazione all'esercizio precedentemente rilasciata.
5. Limitatamente alle strutture ricettive già autorizzate e in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, gli adeguamenti strutturali e funzionali prescritti dalla presente legge e dai relativi Allegati, che necessitano della modifica o adeguamento delle superfici attualmente utilizzate o della realizzazione di interventi che richiedono ulteriori autorizzazione e titoli abilitativi, la scadenza temporale di cui al comma 2, lettera a), può essere, su richiesta dell'interessato e con specifiche motivazioni, prorogata di ulteriori centottanta giorni.
6. Le varianti urbanistiche previste nella presente legge sono ammesse, limitatamente ai Comuni dotati di Piano strutturale comunale approvato. Sono fatte salve, altresì, le tipologie di varianti urbanistiche previste dall'articolo 65, comma 2, lettera b), della [l.r. 19/2002](#).
7. Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta non annuali, di cui all'articolo 12, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Abrogazione della [l.r. 28/1986](#))

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la [legge regionale 11 luglio 1986, n. 28](#) (Ricezione turistica all'aria aperta).

Art. 19

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO 1 - NORME GENERALI**1) Classificazione**

In rapporto ai requisiti strutturali e ambientali, alla quantità e qualità delle attrezzature e dei servizi offerti ed alla qualificazione degli addetti, tenendo conto della presenza e della quantità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, i complessi turistico ricettivi all'aria aperta, di cui all'articolo 2 della presente legge, vengono classificati in categorie rappresentate con simbologia a stelle.

La simbologia della classificazione conseguita deve essere abbinata alla ditta o ragione sociale e riportata su tutti i documenti, su tutta la pubblicità, sui cartelloni, insegne e tabelle, ivi comprese le piattaforme online, i siti internet e i social media.

2) Campeggi (Camping)

Sono classificati in cinque categorie così individuate: una, due, tre, quattro e cinque stelle.

Il campeggio dotato di meno servizi sarà contraddistinto con una stella, mentre il più confortevole ed attrezzato sarà identificato con cinque stelle.

Saranno classificati sulla base di quanto disposto dall'Allegato 3.

Possono disporre di una ricettività e di servizi per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto, ed in minor misura, purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento

3) Villaggi turistici

Sono classificati con due, tre, quattro e cinque stelle con gli stessi criteri di valutazione del comma precedente. idem Saranno classificati sulla base di quanto disposto dall'allegato 3.

Possono disporre di una ricettività e di servizi per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto, ed in minor misura, purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4) I villaggio-campeggio” o “villaggio-camping”

Sono complessi classificati con due, tre e quattro e cinque stelle con gli stessi criteri di valutazione dei villaggi turistici.

Saranno classificati sulla base di quanto disposto dall'allegato 3.

Sono dotati di una ricettività, e di servizi che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.

5) Piazzola

Si intende per piazzola la superficie a disposizione di ciascun singolo equipaggio per la propria installazione mobile, le proprie attrezzature ed il proprio mezzo di trasporto o per l'installazione da parte del gestore o di terzi delle unità abitative a disposizione degli ospiti della struttura ricettiva. La piazzola minima è l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un'utenza elettrica.

La piazzola attrezzata è l'area riservata all'uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi di pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per l'utenza idrica, elettrica e fognaria.

Le piazzole sono numerate ed individuate con apposito contrassegno. Le stesse possono essere delimitate mediante l'apposizione di segnali, picchetti, aiuole, siepi, cespugli di vegetazione, alberature tipiche del luogo. Sono vietate le recinzioni delle piazzole in muratura o in qualsiasi altro materiale non immediatamente removibile.

Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili.

La planimetria generale della struttura riporta l'esatta disposizione e numerazione delle piazzole ed è esposta in maniera ben visibile all'interno dell'area di ricevimento della struttura stessa.

La superficie minima della piazzola può variare in funzione delle stelle di classificazione delle strutture ricettive così come previsto dagli Allegati 3 e 4 della presente legge.

6) Superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta

È l'area effettivamente recintata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta, appositamente delimitata con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti, con tutti i fabbricati adibiti a servizi igienici, attività commerciali interne, abitazioni, magazzini, attrezzature, aree comuni, strade e settori su cui ricadono le piazzole, le unità abitative a disposizione degli ospiti, i parcheggi.

La superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta, è quella risultante dalle planimetrie allegare autorizzazioni già regolarmente ottenute in virtù della precedenti autorizzazioni, per i complessi già esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge, o da ottenere successivamente all'emanazione della presente legge regionale.

7) Settore del complesso ricettivo all'aria aperta

È una delle porzioni, all'interno dell'area recintata del complesso, su cui ricadono le unità abitative e le piazzole.

Le piazzole e/o le unità abitative devono essere contraddistinte con lettere alfabetiche o nomi di fantasia risultanti sulle planimetrie.

8) Capacità ricettiva massima del complesso ricettivo all'aria aperta

Si ottiene moltiplicando il numero delle piazzole per il numero di componenti di un equipaggio tipo, convenzionalmente determinato in quattro persone.

Le strutture ricettive di cui all'art. 2 della presente legge, possono offrire una capacità ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro. Tale rapporto può variare in funzione delle stelle di classificazione delle strutture ricettive così come previsto dagli Allegati 3 e 4 della presente legge. Nel caso che tale calcolo evidenzi l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti - attrezzature - utenti, previsti per la categoria di classifica richiesta, la capacità ricettiva viene proporzionalmente e provvisoriamente ridotta, assumendo la denominazione << Capacità Ricettiva Effettiva >> (CRE)

A seguito di ciò, i Comuni dovranno aggiornare la Capacità Ricettiva Effettiva, incrementandola proporzionalmente all'aggiornamento ed alla realizzazione dei servizi mancanti, di cui al comma precedente fino al raggiungimento della Capacità Ricettiva massima già autorizzata e da conseguire sia nelle piazzole che nelle unità abitative.

9) Posto auto (PA)

È lo spazio occorrente per lo stanziamento di una autovettura ed alla relativa manovra.

Il PA viene convenzionalmente e mediamente determinato in mq 20 detraibili dalla piazzola, qualora esistano corrispondenti PA in parcheggi predisposti all'interno del complesso, o in zone adiacenti allo stesso adibite a tale utilizzo.

10) Equipaggio

Si intende, per equipaggio, l'insieme omogeneo di persone, parenti e non, che viaggino insieme con comune/ i mezzo/ i di trasporto e che soggiornino di norma, in una unica installazione e/ o, comunque, in un'unica << piazzola >> o << Unità Abitativa >>. Per convenzione, la consistenza numerica media di un equipaggio viene identificata in 4 persone, anche in relazione al calcolo della capacità ricettiva massima di cui all'articolo 8.

11) Aree comuni

Si intende, per Aree Comuni, la somma di tutti gli spazi non occupati da attrezzature ed opere varie che ne impediscano la fruibilità presente o futura, da parte degli ospiti del complesso.

Possono essere parzialmente utilizzate per la realizzazione di zone verdi, macchie, aiuole o attrezzature ed impianti ludici, ricreativi o sportivi.

12) Requisiti minimi e obbligatori

L'Allegato 2 della presente legge stabilisce le caratteristiche e i requisiti minimi strutturali e funzionali delle strutture ricettive all'aria aperta; gli allegati 3 e 4 ne stabiliscono le attribuzioni delle varie classificazioni.

13) Classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, i campeggi, i villaggi turistici e i villaggio-campeggio o villaggio-camping, ai fini della classificazione devono possedere, oltre ai requisiti minimi strutturali e funzionali di cui all'allegato 2, i requisiti di attribuzione di classificazione di cui agli Allegati 3 e 4 della presente legge.

ALLEGATO 2 - CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E FUNZIONALI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, le strutture ricettive di cui all'art. 2 della presente legge, ai fini della classificazione e dei requisiti di cui ai successivi allegati 3 e 4, devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni:

- a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
- b) viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi degli ospiti, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi;
- c) viabilità pedonale interna alla struttura ricettiva idonea ad un agevole e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare attenzione ai portatori di handicap o con ridotta mobilità;
- d) apposita segnaletica che indichi, in maniera chiara, i percorsi che conducono alla zona di ricevimento, al ristorante, al bar, ai servizi igienici, alle uscite, etc., nonché specifica segnaletica che conduca alle piazzole e alle unità abitative assegnate agli ospiti all'interno della struttura;
- e) planimetria generale della struttura ricettiva con l'esatta posizione dei servizi, e con la disposizione e numerazione delle piazzole e delle unità abitative e regolamento interno della struttura ricettiva, esposti all'interno dell'area di accoglienza o ricevimento, comprensivo delle indicazioni sugli aspetti di carattere organizzativo, sulla modalità di conduzione degli animali domestici, sulla sicurezza degli ospiti, sulle indicazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante;
- f) servizio di spaccio e/o bar. Tale dotazione si rende facoltativa per le strutture ricettive classificate con una stella nel caso in cui sia fruibile nella distanza massima di 500 metri dalla struttura, un'attività commerciale similare;
- g) illuminazione attraverso fonti di luminosità a basso consumo energetico dei varchi di accesso e di tutti i percorsi pedonali, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori tale da consentire l'utilizzo notturno in sicurezza;
- h) gruppo elettrogeno idoneo all'erogazione dell'energia elettrica, nel caso di interruzione della linea ordinaria, necessaria all'illuminazione degli spazi comuni ed al funzionamento dei servizi essenziali nonché di garantire il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva;
- i) cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo n. 81/2008 e/o dall'azienda unità sanitaria locale competente, in quantità di una ogni cento persone, e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti. Per le sole strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, la disponibilità di un apposito locale attrezzato per il primo soccorso e di un medico reperibile che garantisca la sua presenza in tempi brevi;
- l) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 60 litri al giorno, di cui almeno 40 litri potabile, eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti, accompagnata da relativa certificazione rilasciata dalla locale azienda sanitaria locale che ne attesti la potabilità. Il titolare o gestore della struttura ricettiva predispone una procedura di autocontrollo e gestione del rischio

della qualità dell'acqua ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.

- m) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonché nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande, con adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti devono utilizzare sistemi idonei al risparmio idrico;
- n) distribuzione del blocco dei servizi igienici comuni all'interno della struttura, nel numero minimo previsto dagli allegati 3 e 4. Realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti da collocare, eventualmente, anche in una singola struttura, purché mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni. Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato dagli allegati 3 e 4, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate;
- o) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;
- p) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici;
- q) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici, con relativa dotazione di contenitori per i rifiuti solidi;
- r) raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta;
- s) raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurata almeno una volta al giorno da svolgere in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e con modalità idonee alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- t) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformità alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli ricreazionali dotati di appositi serbatoi, è costituito da una apposita area ogni 200 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.
- u) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce, assicurata per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabile. La realizzazione di tali impianti è subordinata all'effettiva possibilità d'installazione degli stessi, ed in particolare dall'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche che ne impediscano il regolare funzionamento o l'effettiva utilità.
- v) dotazione di una o più aree di parcheggio con un numero di posti auto nel numero minimo previsto negli allegati 3 e 4 per la classificazione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta della presente legge.

ALLEGATO 3 - REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E FUNZIONALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

CAMPEGGI

A3		CAMPEGGI					
ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		CAMPEGGI					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	
A3 C01	Lotto minimo	5.000 mq.	10.000 mq.	10.000 mq	10.000 mq	15.000 mq	
A3 C02	Densità e capacità ricettiva massima per ettaro (e=equipaggi; o=ospiti)	70 e. - 280 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	50 e. - 200 o.	
A3 C03	Superficie delle piazzole libere	40mq	50mq	60mq	70mq	80mq	
A3 C04	Superficie delle piazzole attrezzate	50mq	60mq	70mq	80mq	90mq	
A3 C05	Suddivisione e Aree interne	Aree per servizi generali (massima) (%)	20%	20%	30%	35%	40%
		Aree comuni destinate a verde sportivo e/o naturalistico (minima) (%)	10%	10%	15%	20%	25%
A3 C06	Aree Alberate e/o ombreggiate	Superficie minima ombreggiata/alberata (in percentuale sulla superficie complessiva e comprensiva delle aree destinate a verde sportivo e/o naturalistico)	10%	15%	20%	25%	30%
A3 C07	Rapporto minimo delle piazzole attrezzate sul totale delle piazzole della struttura ricettiva all'aria aperta	5%	10%	15%	20%	30%	
A3 C08	Parcheggi	Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 20% delle piazzole più le unità fisse	X				

	Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 25% delle piazzole più le unità fisse		X	X		
	Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 30% delle piazzole più le unità fisse				X	X

VILLAGGI E VILLAGGI CAMPING

A3		VILLAGGI E VILLAGGI CAMPING					
ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		VILLAGGI E CAMPING VILLAGE					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	
A3 V01	Lotto minimo	5.000 mq.	10.000 mq.	10.000 mq.	10.000 mq.	20.000 mq.	
A3 V02	Densità e capacità ricettiva massima per ettaro (e=equipaggi; o=ospiti)	70 e. - 280 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	50 e. - 200 o.	
A3 V03	Superficie delle piazzole libere	40mq	50mq	60mq	70mq	80mq	
A3 V04	Superficie delle piazzole attrezzate	50mq	60mq	70mq	80mq	90mq	
A3 V05	Suddivisione Aree interne	Aree per servizi generali (% massima)	30%	30%	35%	40%	45%
		Aree comuni destinate a verde sportivo e/o naturalistico (% minima)	10%	15%	20%	25%	30%
A3 V06	Aree Alberate e/o ombreggiate	Superficie minima ombreggiata /alberata (in percentuale sulla superficie complessiva e comprensiva delle aree destinate a verde sportivo e/o naturalistico)	10%	20%	25%	30%	30%
A3 V07	Rapporto minimo delle piazzole attrezzate sul totale delle piazzole della struttura ricettiva all'aria aperta	15%	5%	10%	15%	20%	
A3 V08	Parcheggi	Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 30% delle piazzole più le unità fisse	X				

		Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 35% delle piazzole più le unità fisse		X	X		
		Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 40% delle piazzole più le unità fisse				X	X

ALLEGATO 4 - Requisiti minimi strutturali e funzionali per la classificazione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta – Servizi e Attrezzature.

CAMPEGGI

CAMPEGGI			CAMPEGGI				
ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE			1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
A4 C01	Servizio Ricevimento e Accettazione con presenza continua del responsabile della struttura ricettiva o suo delegato	Assicurato 8 ore su 24	X				
		Assicurato 12 ore su 24		X			
		Assicurato 16 ore su 24			X		
		Assicurato 24 ore su 24				X	X
A4 C02	Lingue correttamente parlate dal personale addetto al ricevimento oltre l'italiano	Una lingua		X			
		Due lingue			X	X	
		Tre lingue					X
A4 C03	Personale con cartellino di riconoscimento		X	X	X	X	
A4 C04	Personale con cartellino di riconoscimento e divisa				X	X	
A4 C05	Servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24, anche attraverso sistemi di telecontrollo o videosorveglianza		X	X	X	X	X
A4 C06	Pulizia ordinaria aree comuni	Giornaliera	X				
		Almeno due volte al giorno		X			
		Almeno tre volte al giorno			X	X	
		Con addetto diurno permanente					X
A4 C07	Pulizia installazioni igienico-sanitarie comuni	Almeno due volte al giorno	X				

		Almeno tre volte al giorno		X	X		
		Con addetto diurno permanente				X	X
A4 C08		Water	25	20	18	15	10
		Doccia	40	35	30	25	20
	Installazioni igienico sanitarie di uso comune (n. degli ospiti per ogni installazione)	Lavabo	30	25	20	15	10
		lavello stoviglie	60	50	40	30	25
		Lavatoio*1	70	60	50	40	30
		Lavatrice	350	350	300	200	200
		Vuotatoio per WC chimici (1 ogni 200 piazzole o frazione)	X	X	X	X	X
		Acqua calda nei servizi igienici assicurata in % da fonti energia rinnovabile	25%	30%	35%	40%	45%
		Erogazione acqua in litri per persona al giorno	60	60	70	80	80
		Presenza minima di n. servizi igienici accessibili a persone diversamente abili (comunque non inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente in materia)	4	4	4	4	4
A4 C09	Altre installazioni igienico sanitarie e di servizio	Installazioni igienico sanitarie riservate ai bambini rappresentate da due wc, due lavabi e due docce, nel numero di 1 ogni 200 ospiti					X
		Nursery room				X	X
		Baby room					X

		Installazioni igienico sanitarie riservate alla singola piazzola, dotate di wc, lavabo e doccia (con dotazione di erogatori di sapone liquido), asciugacapelli, nel						X
		numero di una ogni 200 ospiti.						
		Locale lavanderia con lavatrici e asciugatrici (nei 5 stelle con dotazione di sapone monouso per lavaggio biancheria)					X	X
		Locale stireria						X
A4 C10	Servizi all'interno delle installazioni igienico sanitarie	Docce e lavabi dotate di erogatori di sapone liquido						X
		Asciugacapelli nel numero di 3 per blocco servizi					X	
		Asciugacapelli nel numero di 4 per blocco servizi						X
A4 C11	Riscaldamento in strutture ad apertura annuale	Per i locali comuni e almeno il 50% delle unità abitative	X					
		Per i locali comuni e almeno il 70% delle unità abitative		X				
		Per i locali comuni e almeno il 100% delle unità abitative				X	X	X
A4 C12	Utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la produzione di acqua calda di cui all'allegato 2 comma 1 lettera u)		25%	35%	45%	50%	60%	
A4 C13	Servizi di somministrazione	Spaccio e bar	X*	X				

		Spaccio e bar in locale separato e appositamente arredato con tavoli e sedie			X	X	X
		Market alimentari			X	X	X
		Tavola calda o self-service o ristorante			X	X	X
		Servizi di Ristorazione take away o in delivery nelle piazzole					X
A4 C14	Servizi telematici e web	Postazione Internet o rete wi-fi		X	X	X	X
		Sito internet o casella di posta elettronica attiva riconducibili al complesso turistico ricettivo		X	X	X	X
		Totem informativo o app a disposizione della clientela per servizi informativi sulle attività della struttura ricettiva, informazioni sul territorio, altre informazioni utili, etc.					X
A4 C15	Impianti sportivi e/o complementari quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: piscina, tennis, paddle, calcetto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, tiro con arco, campo da bocce, custodia natanti leggeri, etc.	Almeno una attrezzatura		X			
		Almeno due attrezzature			X		
		Almeno tre attrezzature				X	
		Almeno quattro attrezzature					X

A4 C16	Attrezzature ricreative e/o servizi per svago, quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: parco giochi, locale di ritrovo, sala TV, sala polivalente, tennis da tavolo, possibilità noleggio attrezzature sportive, organizzazione passeggiate a cavallo, etc.	Almeno una attrezzatura/servizio		X			
		Almeno due attrezzature/servizi			X		
		Almeno tre attrezzature/servizi				X	
		Almeno quattro attrezzature/servizi					X
A4 C17	Documentazione su carta o su mezzi di comunicazione digitale (tablet, tv interattiva, etc.) di presentazione della struttura ricettiva e dei servizi erogati, nelle unità abitative fornite dalla struttura ricettiva	Documentazione di presentazione in inglese oltre l'italiano compreso			X		
Documentazione di presentazione in due lingue oltre l'italiano compreso					X		
Documentazione di presentazione in tre lingue oltre l'italiano compreso, con indicazioni sulle attrazioni del territorio, manifestazioni culturali, eventi, etc.							X
NOTE							
A4 C08 * ¹ = è ammessa una macchina lavatrice di classe energetica A, in sostituzione di ogni 15 lavatoi per panni.							

Denominazioni aggiuntive = per le strutture ricettive classificate 4 e 5 stelle, è possibile aggiungere la denominazione “Glamping” nel caso in cui le unità abitative a disposizione della clientela, presentino particolari caratteristiche di design e siano orientate ad un maggior comfort, anche attraverso la presenza di arredamento ricercato o di pregio o di soluzioni architettoniche e tecnologiche innovative quali ad esempio lodge tent, bubble tent, tende Yurta, mobil home di particolare design o innovazione, etc.

VILLAGGI E CAMPING VILLAGE

VILLAGGI E CAMPING VILLAGE			VILLAGGI E CAMPING VILLAGE				
ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE			1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
A4 V01	Servizio Ricevimento e Accettazione con presenza continua del responsabile della struttura ricettiva o suo delegato	Assicurato 8 ore su 24	X				
		Assicurato 12 ore su 24		X			
		Assicurato 16 ore su 24			X		
		Assicurato 24 ore su 24				X	X
A4 V02	Lingue correttamente parlate dal personale addetto al ricevimento oltre l'italiano	Una lingua		X			
		Due lingue			X	X	
		Tre lingue					X
A4 V03	Personale con cartellino di riconoscimento		X	X	X	X	
A4 V04	Personale con cartellino di riconoscimento e divisa				X	X	
A4 V05	Servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24, anche attraverso sistemi di telecontrollo o videosorveglianza		X	X	X	X	X
A4 V06	Pulizia ordinaria aree comuni	Giornaliera	X				
		Almeno due volte al giorno		X			
		Almeno tre volte al giorno			X	X	
		Con addetto diurno permanente					X
A4 V07	Pulizia installazioni igienico-sanitarie comuni	Almeno due volte al giorno	X				
		Almeno tre volte al giorno		X	X		
		Con addetto diurno permanente				X	X
A4 V08	Installazioni igienico sanitarie di uso comune (n. degli	Water	25	20	18	15	10
		Doccia	40	35	30	25	20

	ospiti per ogni installazione)	Lavabo	30	25	20	15	10
		lavello stoviglie	60	50	40	30	25
		Lavatoio* ¹	70	60	50	40	30
		Lavatrice	350	350	300	200	200
		Vuotatoio per WC chimici (1 ogni 200 piazzole o frazione)	X	X	X	X	X
		Acqua calda nei servizi igienici assicurata in % da fonti energia rinnovabile	25%	30%	35%	40%	45%
		Erogazione acqua in litri per persona al giorno	60	60	70	80	80
		Presenza minima di n. servizi igienici accessibili a persone diversamente abili (comunque non inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente in materia)	4	4	4	4	4
A4 V09	Altre installazioni igienico sanitarie e di servizio	Installazioni igienico sanitarie riservate ai bambini rappresentate da due wc, due lavabi e due docce, nel numero di 1 ogni 150 ospiti					X
		Nursery room				X	X
		Baby room					X
		Installazioni igienico sanitarie riservate alla singola piazzola, dotate di wc, lavabo e doccia (con dotazione di erogatori di sapone liquido), asciugacapelli, nel numero di una ogni 150 ospiti.					X
		Locale lavanderia con lavatrici e asciugatrici (nei 5 stelle con dotazione di sapone monouso per lavaggio biancheria)				X	X

		Locale stireria						X
A4 V10	Servizi all'interno delle installazioni igienico sanitarie	Docce e lavabi dotate di erogatori di sapone liquido						X
		Asciugacapelli nel numero di 4 per blocco servizi				X		
		Asciugacapelli nel numero di 5 per blocco servizi						X
A4 V11	Riscaldamento in strutture ad apertura annuale	Per i locali comuni e almeno il 50% delle unità abitative	X					
		Per i locali comuni e almeno il 70% delle unità abitative		X				
		Per i locali comuni e almeno il 100% delle unità abitative			X	X	X	
A4 V12	Utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la produzione di acqua calda di cui all'allegato 2 comma 1 lettera u)	25%	35%	45%	50%	60%		
A4 V13	Servizi di somministrazione	Spaccio e bar	X*	X				
		Spaccio e bar in locale separato e appositamente arredato con tavoli e sedie			X	X	X	
		Market alimentari			X	X	X	
		Tavola calda o self-service o ristorante			X	X	X	
		Servizi di Ristorazione take away o in delivery nelle piazzole						X
A4 V14	Servizi telematici e web	Postazione Internet o rete wi-fi		X	X	X	X	
		Sito internet o casella di posta elettronica attiva riconducibili al complesso turistico ricettivo		X	X	X	X	
		Totem informativo o app a disposizione della clientela per servizi						X

		informativi sulle attività della struttura ricettiva, informazioni sul territorio, altre informazioni utili, etc.					
A4 V15	Impianti sportivi e/o complementari quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: piscina, tennis, paddle, calcetto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, tiro con arco, campo da bocce, custodia natanti leggeri, etc.	Almeno una attrezzatura		X			
		Almeno due attrezzature			X		
		Almeno tre attrezzature				X	
		Almeno quattro attrezzature					X
A4 V16	Attrezzature ricreative e/o servizi per svago, quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: parco giochi, animazione, locale di ritrovo, sala TV, sala polivalente, tennis da tavolo, attrezzature sportive e per fitness, servizi per il benessere della persona, organizzazione escursioni, etc.	Almeno una attrezzatura/servizio		X			
		Almeno due attrezzature/servizi			X		
		Almeno tre attrezzature/servizi				X	
		Almeno quattro attrezzature/servizi					X
		Servizio di animazione			X	X	X
		Servizio di animazione e miniclub				X	X
		Servizi per il benessere della persona					X
A4 V17	Documentazione su carta o su mezzi di comunicazione digitale (tablet, tv interattiva, etc.) di presentazione della struttura ricettiva e dei servizi erogati, nelle unità abitative fornite dalla struttura ricettiva	Documentazione di presentazione in inglese oltre l'italiano compreso			X		
		Documentazione di presentazione in due lingue oltre l'italiano compreso				X	
		Documentazione di presentazione in tre lingue oltre l'italiano compreso, con indicazioni sulle attrazioni del territorio,					X

		manifestazioni culturali, eventi, etc.					
NOTE							
A4 V08 *1 = è ammessa una macchina lavatrice di classe energetica A, in sostituzione di ogni 15 lavatoi per panni.							
Denominazioni aggiuntive = per le strutture ricettive classificate 4 e 5 stelle, è possibile aggiungere la denominazione "Glamping" nel caso in cui le unità abitative a disposizione della clientela, presentino particolari caratteristiche di design e orientate ad un maggior comfort, anche attraverso la presenza di arredamento ricercato o di pregio o di soluzioni architettoniche e tecnologiche innovative quali ad esempio lodge tent, bubble tent, tende Yurta, mobil home di particolare design o innovazione, etc.							

Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17

Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.

(BURC n. 23 del 16 dicembre 2005, supplemento straordinario n. 10 del 30 dicembre 2005)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 21 agosto 2006, n. 7; 26 febbraio 2010, n. 8; 30 luglio 2010, n. 20; 23 dicembre 2011, n. 47; 27 aprile 2015, n.11; 29 giugno 2016, n. 15; 27 dicembre 2016, n. 44; 6 aprile 2017, n. 7; 9 maggio 2017, n. 16; 25 novembre 2019, n. 46; 2 luglio 2020, n. 13; 25 maggio 2021, n. 10; 25 maggio 2021, n. 11; 15 aprile 2022, n. 8; 21 ottobre 2022, n. 35; 30 novembre 2023, n. 53; 4 aprile 2025, n. 21)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi delegate alla Regione ai sensi del [D.P.R. n. 616/1977](#) nonché di quelle conferite ai sensi del [Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2

(Attività turistiche e ricreative)

1. Per attività turistico ricreative si intendono:
 - a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
 - b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
 - c) esercizi commerciali tipici;
 - d) noleggio di imbarcazioni e natanti;
 - e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
 - f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
 - g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
 - h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo.
3. Per le concessioni già autorizzate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia dell'autorizzazione, escludendosi nel periodo sopraindicato qualsiasi attività di impresa turistico-ricreative.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. Spettano alla Regione, in attuazione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito nella [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#) e della [Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#), e dell'articolo 9 della [legge n. 88/2001](#) le funzioni di:
 - a) programmazione ed indirizzo generale;
 - b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo;
 - c) formazione del catasto del demanio marittimo;
 - d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;
 - e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale;

- f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza;
- g) pianificazione del sistema portuale regionale;
- h) la definizione, in sede di approvazione del Piano di cui al successivo articolo 6, dei criteri generali, dei criteri che riguardano i materiali da utilizzare, le modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di ripascimento delle spiagge.

Art. 4

(Funzioni e competenze dei Comuni)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:
 - a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
 - b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative;
 - c) l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
 - d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
 - e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della [legge n. 88/2001](#).
2. *Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Regione, provvede al trasferimento del personale che ne faccia richiesta, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 17 febbraio 2006.*¹
3. *[A conclusione del progetto di cui al precedente secondo comma la cui durata non può essere superiore a 60 giorni, la Giunta Regionale provvederà al trasferimento presso i Comuni del personale così riqualificato nonché delle risorse necessarie.]*²
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta Regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni anche su supporto informatico.

Art. 5

(Concertazione)

1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione dei provvedimenti regionali concernenti la gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da:
 - a) Direttore generale del Dipartimento interessato o suo delegato;
 - b) cinque Sindaci o loro delegati di comuni costieri indicati dall'ANCI regionale;
 - c) quattro rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge insedia il Comitato e ne definisce le modalità di funzionamento.

Art. 6

(Piano di indirizzo regionale)

1. La Regione individua nel Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzo del demanio marittimo, di seguito denominato PIR, l'atto di programmazione attraverso il quale:

¹ **Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, l.r. 21 agosto 2006, n. 7.**

² **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, l.r. 21 agosto 2006, n. 7.**

- a) determina una percentuale non inferiore al 30 per cento delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune rivierasco riservandolo all'uso pubblico ed alla libera balneazione;
 - b) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali;
 - c) individua le aree costiere non più fruibili ai fini dell'uso pubblico del mare;
 - d) ridefinisce, d'intesa con l'autorità marittima preposta, la delimitazione della fascia di demanio marittimo alla luce delle modificazioni fisiche intervenute;
 - e) indica le modalità per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree di cui alla precedente lettera c) e per l'eventuale cessione ai privati, comunque a titolo oneroso, nel rispetto delle previsioni di cui alla [Legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) e successive modificazioni;
 - f) prevede l'obbligo per i Comuni, in sede di adozione del Piano di cui al successivo articolo 12, di assicurare gli accessi a mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al successivo articolo 15, comma 2;
 - g) definisce la destinazione di una congrua superficie alle attività di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca;
 - h) individua le aree a valenza turistica tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), punti 1, 2 e 3 della [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#);
 - i) individua le modalità per l'attuazione delle attività di cui al successivo articolo 8.
2. Con riferimento alle aree di cui alla lettera h) del precedente primo comma, il PIR deve contenere prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio mediante:
- a) la individuazione dei sistemi territoriali in base a criteri ambientali, economici, sociali e culturali, delineando i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;
 - b) la identificazione delle condizioni per rafforzare gli effetti della complementarità ed integrazione fra i sistemi territoriali individuati, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;
 - c) la individuazione delle azioni di salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione dalle calamità naturali;
 - d) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti in funzione della localizzazione di:
 - I. aeroporti;
 - II. porti turistici;
 - III. autostrade e itinerari di interesse turistico regionale;
 - IV. strutture alberghiere, centri residenziali.

Art. 7³

(Modalità di approvazione del PIR)

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#) il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative (PIR).
2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette alle Province ed ai Comuni interessati.
3. Ogni Provincia convoca una conferenza di programmazione con i comuni per un esame congiunto della proposta entro 45 giorni dalla data di ricezione.
4. In mancanza di osservazioni, e comunque decorsi 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, la Giunta Regionale provvede all'adozione del PIR e lo trasmette al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.
5. Le stesse procedure stabilite dai precedenti commi sono adottate per le varianti al piano approvato.
6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica, e non inficia l'aspetto dominicale del demanio marittimo.

Art. 8

(Attività Consentite)

1. Salvo quanto disposto dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di attuazione, dalle leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del Circondario Marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e litoranei, nelle aeree demaniali marittime sulle quali la Regione esercita le funzioni delegate, possono essere anche effettuate:
 - a) **[attività industriali, limitatamente ad interventi di ristrutturazione di impianti esistenti;]**⁴
 - b) interventi sul regime idraulico;
 - c) attività di ripascimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle spiagge, negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente dichiarati idonei;
 - d) attività di bonifica ambientale finalizzate alla difesa del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque;
 - e) le attività di cui al successivo comma 3.
2. Devono essere salvaguardate le piante di alto fusto, le alberature e i sistemi vegetali autoctoni.

³ **Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera c), l.r. 21 agosto 2006, n. 7; precedentemente il testo così recitava:** "Articolo 7 Modalità di approvazione del PIR

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, ai sensi dell'art. 6 terzo comma della legge n. 494/93, il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative. **2.** Ai fini della formazione del PIR la Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 4, elabora un documento preliminare e lo trasmette al Consiglio Regionale, alle Province ed ai Comuni interessati. **3.** Ogni Provincia convoca una conferenza di programmazione con i comuni per un esame congiunto della proposta entro 90 giorni dalla data di ricezione, mentre il Consiglio Regionale, tramite la Commissione permanente competente, convoca una conferenza di programmazione conclusiva con la partecipazione delle Province.

4. La Giunta Regionale, cui saranno trasmessi i verbali della Conferenza di cui al comma precedente, provvede all'adozione del PIR, a validità quinquennale, e lo trasmette al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.

5. Le procedure di cui ai commi che precedono sono osservate anche nei casi di varianti al PIR.

6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica, non inficiando l'aspetto dominicale del demanio marittimo."

⁴ **Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lettera d), l.r. 21 agosto 2006, n. 7.**

3. Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all'art. 59 del [DPR n. 616/77](#), anche per la realizzazione delle seguenti attività:
- a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili anche a cura dei Comuni;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);
 - c) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
 - d) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;
 - e) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
 - f) approdi e/o porti classificati di categoria 2°, classe III, aventi funzioni turistiche e da diporto di cui all'art. 4 comma 3 lett. e) della [Legge 28 febbraio 1994 n. 84](#), secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal [DPR 2 dicembre 1997 n. 509](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) campi boa e pontili galleggianti.

Art. 9

(Opere consentite)

1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.
2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:
 - a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;
 - b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;
 - c) impianti e manufatti totalmente interrati;
 - d) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggiati o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.
3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel comma che precede, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.
4. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. È fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.
5. *Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente⁵ nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza*

⁵ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 aprile 2017, n. 7; precedentemente così recitava:** "Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali."

paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013.⁶

- 5-bis. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al [decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31](#) (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.⁷
- 5-ter. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.⁸
- 5-quater. **[Le concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l'approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del Piano spiaggia medesimo.]⁹**
6. La concessione per la realizzazione e l'esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.
7. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l'ambiente, a migliorare la qualità dei servizi.

Art. 10

(Concessione in uso di beni del demanio marittimo)

1. Il PIR, prevede l'autorizzazione, per fini turistici e ricreativi, di occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:
 - a) che sia comunque garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;
 - b) che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica, cui sono comunque destinati i beni demaniali.
2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.
3. La Giunta Regionale, nei limiti di cui all'art. 1 secondo comma della [Legge 4 dicembre 1993 n. 494](#), come modificato dall'articolo 10 della [legge n. 88/2001](#), disciplina la durata del rapporto, oltre che la misura del canone di cui al successivo articolo 18, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilire i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.

⁶ **L'art. 1, comma 1, l.r. 9 maggio 2017, n. 16 aggiunge il seguente periodo:** "nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013."

⁷ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 aprile 2017, n. 7. L'art. 1, comma 2, l.r. 9 maggio 2017, n. 16 inserisce successivamente le seguenti parole** "l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché".

⁸ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 aprile 2017, n. 7.**

⁹ **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 6 aprile 2017, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 3, l.r. 9 maggio 2017, n. 16.**

Art. 11*(Obblighi, divieti e limiti)*

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela e l'uso del territorio).
2. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua. Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#).
4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.

Art. 12*(Piani Comunali di spiaggia)*

1. Il Piano comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:
 - a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione;
 - b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività di cui al comma 1 del medesimo precedente articolo 8;
 - c) indicare:
 - I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;
 - II. le aree sottoposte a vincolo archeologico;
 - III. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;
 - IV. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;
 - V. le aree non assentibili;
 - VI. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;
 - VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta;
 - VIII. *le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere.*¹⁰
2. Il PCS deve essere corredato dai seguenti elaborati:
 - a. relazione comprendente i dati sulla potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per attività di balneazione e per gli altri usi consentiti, tenendo a riferimento:
 - I. il numero delle abitazioni complessivamente occupate nel territorio comunale;
 - II. la popolazione residente e quella fluttuante;
 - III. il numero dei posti letto (alberghi, villaggi, camping, pensioni etc.);
 - IV. planimetria catastale aggiornata con la indicazione della destinazione d'uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nova formazione non ancora

¹⁰ Punto aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), l.r. 21 agosto 2006, n. 7.

riportati in catasto; deve, altresì, essere indicata la linea di battigia catastale e quella attuale, nonché il profilo altimetrico degli arenili, al fine di evidenziare le zone di litorale soggetto ad erosione;

V. planimetria in scala 1:1000 delle aree demaniali marittime ove è rappresentato lo stato di fatto e quello programmato;

VI. regolamento e norme di attuazione del PCS.

3. Al fine di consentire il pubblico utilizzo degli arenili destinati alla balneazione è necessario che nel PCS sia prevista la costituzione di sufficienti servitù prediali sui terreni retrostanti il demanio nel rispetto del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive.

Art. 13

(Modalità di approvazione del PCS)

1. Il Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei PIR, provvede, nell'ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR, all'adozione o all'adeguamento, se già provvisti, del PCS e relativo regolamento di attuazione.
2. L'Amministrazione provinciale competente territorialmente approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi dei PIR.
3. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al comma che precede, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nei successivi 30 giorni, si sostituisce al Comune attraverso la nomina di un Commissario ad acta i cui oneri graveranno sul bilancio dei Comuni inadempienti.

Art. 14¹¹

(Norme di salvaguardia)

1. *Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.*
2. *Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:¹²*
 - a) *concessioni demaniali marittime stagionali:¹³*

¹¹ **Articolo già modificato dall'art. 1, comma 1 l.r. 30 luglio 2010, n. 20 e dall'art.1 l.r. 29 giugno 2016, n. 15. Interamente sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 9 maggio 2017 n. 16; il testo precedente era così formulato:** "Articolo 14 (Norme di salvaguardia) - 1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici, di impianti di pubblico interesse e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, per comprovate e documentate esigenze, può essere rilasciata, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla sola stagione estiva 2016, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cosiddetto diritto di insistenza. 2. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione."

¹² **L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 25 novembre 2019, n. 46, aggiunge le seguenti parole:** "o comunque rinnovate". **La Corte costituzionale, con sentenza n.10/2021, pubblicata in G.U. 3 febbraio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l.r. 46/2019. Successivamente, la l.r. 25 maggio 2021, n. 11, abroga la l.r. 46/2019 e all'art. 2, comma 1, lett. a), sopprime le parole "o comunque rinnovate".**

¹³ **L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 25 novembre 2019, n. 46, sostituisce le parole "marittime stagionali" con le parole "pluriennali di natura stagionale". La Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2021, pubblicata in G.U. 3 febbraio 2021, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l.r. 46/2019. Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 25 maggio 2021, n. 11, sostituisce le parole "pluriennali di natura stagionale" con le parole "marittime stagionali".**

- 1) *a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;*
 - 2) *per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;*
 - b) *in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:*
 - 1) *concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della [legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1](#) (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del [d.lgs. 42/2004](#), al [d.p.r. 31/2017](#) nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;*
 - 2) *concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;*
 - 3) *concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del [d.p.r. 31/2017](#). Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020 ¹⁴ e per le stagioni balneari 2021 e 2022. ¹⁵*
 - c) *in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.*
3. *Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.*
- 3-bis. *Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria determinata dall'emergenza sanitaria ancora in atto e di garantire il rispetto delle misure di sicurezza*

¹⁴ Il numero 3) è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.

¹⁵ Le parole "e per la stagione balneare 2021" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 maggio 2021, n. 10. Successivamente l'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 15 aprile 2022, n. 8 sostituisce le parole "la stagione balneare 2021" con le parole "le stagioni balneari 2021 e 2022". Per effetto dell'art. 8, l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, la l.r. 15 aprile 2022, n. 8 è stata abrogata.

e di distanziamento sociale per contenere la diffusione del virus Covid-19, le concessioni demaniali di cui al comma 2, lettera b), numero 3), sono autorizzate dai comuni, esclusivamente per le stagioni balneari 2021 e 2022¹⁶, entro quindici giorni successivi alla richiesta effettuata dai titolari di concessioni turistico-balneari, contenente idonea documentazione attestante la esatta individuazione dello spazio demaniale da utilizzare in ampliamento, se rientranti nei casi e nei limiti di cui al citato numero 3).¹⁷

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 15

(Soggetti destinatari)

1. Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico-ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune territorialmente competente, che deve contenere, oltre a quanto previsto nello strumento di pianificazione di cui al precedente articolo 12:
 - a) l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area richiesta;
 - b) la durata della concessione che non può essere superiore ai sei anni con rinnovo automatico alla scadenza ai sensi dell'articolo 10 della [legge n. 88/2001](#).
 - c) *su richiesta del concessionario la durata dell'atto concessorio può essere rinegoziata fino ad un massimo di 20 anni in ragione dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario e di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 253, della [legge 296/2006](#) ed in presenza del P.C.S. approvato;*
 - d) *gli investimenti di cui alla lettera c) non devono essere inferiori al 50 per cento del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale dovuti per il periodo di proroga richiesto. Inoltre, gli investimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre i primi cinque anni dalla data di rilascio dell'atto concessorio rinegoziato. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di annullamento dell'atto concessorio rinegoziato.*¹⁸
2. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.
3. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.
4. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

Art. 16

(Lega Navale Italiana)

1. La Regione riconosce che la Lega Navale Italiana, quale Ente pubblico che svolge servizi di interesse pubblico ai fini della diffusione nell'ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura del mare, contribuisce a determinare e a realizzare l'interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività che hanno sul mare e sul litorale marittimo la loro operatività e il loro mezzo di azione, ai sensi degli artt. 1 e seguenti dello Statuto dell'Ente stesso, approvato con Decreto Interministeriale Ministero

¹⁶ L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 15 aprile 2022, n. 8 sostituisce le parole "la stagione balneare 2021" con le parole "le stagioni balneari 2021 e 2022". Per effetto dell'art. 8, l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, la l.r. 15 aprile 2022, n. 8 è stata abrogata.

¹⁷ Comma inserito dall'art. 1, comma 2, l.r. 25 maggio 2021, n. 10.

¹⁸ Le lettere c) e d) sono state aggiunte dall'art. 30, comma 1, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

- Difesa e Ministero Infrastrutture e Trasporti del 20 marzo 2003. Inoltre, la Lega Navale Italiana esercita la sua attività sotto la vigilanza dello Stato, e in particolare, dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti.
2. La Regione prende atto, altresì, che la Lega Navale Italiana è stata individuata, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con Decreto 17 dicembre 2001, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#), nonché è stata riconosciuta sia quale Ente Culturale con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione dell'01/02/1995, sia quale Associazione di promozione sociale, ai sensi della [legge 4 dicembre 2000, n. 383](#), con Decreto in data 4 aprile 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 3. Al fine di contribuire al migliore perseguimento, da parte della Lega Navale Italiana, delle finalità richiamate nei commi 1 e 2, i Comuni nell'ambito delle proprie competenze in materia di utilizzazione delle aree del demanio marittimo si impegnano, se richiesto, a prevedere nel Piano comunale di spiaggia e negli equivalenti strumenti di pianificazione delle aree stesse, nonché nelle disposizioni di attuazione, una zona del Demanio Marittimo da destinare e da utilizzare per il conseguimento delle finalità proprie della stessa Lega Navale Italiana in sede locale, nell'ambito delle aree di cui all'art. 12, comma 1, alinea VI.
 4. Le aree assentite in concessione debbono essere sempre utilizzate dalla Lega Navale Italiana esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e con assoluta esclusione di ogni scopo di lucro.
 5. La Lega Navale Italiana presta ogni collaborazione alla Regione, a richiesta di questa, allo scopo di:
 - a) contribuire alle iniziative per la protezione dell'ambiente marino e delle acque interne;
 - b) concorrere a sviluppare le attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle acque interne;
 - c) effettuare conferenze e convegni in materia di economia e ambiente marino, di sicurezza in mare e delle acque interne;
 - d) sviluppare, in coordinamento con le Istituzioni scolastiche, attività ambientaliste e di tutela del territorio;
 - e) concorrere allo sviluppo e al compimento dei programmi nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado; attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di "veloterapia" a favore dei disabili;
 - f) concordare con la Regione e con gli Enti locali l'individuazione di ulteriori forme di collaborazione.
 - g) *concordare con la Regione e con le Università calabresi forme di collaborazione per la piena attuazione dei percorsi formativi triennali, magistrali e dell'alta formazione universitaria, anche mediante l'implementazione di tutte quelle attività teoriche-pratiche che possono avvalersi delle tecnologie, infrastrutture e competenze professionali disponibili nei Centri culturali della Lega navale italiana e nelle strutture periferiche, rappresentate dalle sezioni e delegazioni, che insistono sul territorio regionale e nazionale.*¹⁹

Art. 17

(Concorso di più domande di concessione)

1. Nel caso di più domande di prima concessione la preferenza è accordata, a parità di garanzie individuate secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione, alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili, e, a condizioni di parità secondo l'ordine temporale di presentazione.

¹⁹ [Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 novembre 2023, n. 53.](#)

Art. 18

(Procedure per il rilascio delle concessioni)

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche:
 - a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;
 - b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;
 - c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
 2. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio delle entrate competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17 primo comma del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
 3. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla [L.R. n. 1/1971](#). A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.
- 3-bis. *Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della [direttiva 2006/123/CE](#), del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), (Codice degli appalti), in quanto applicabile.²⁰*

Art. 19

(Valenza turistica e determinazione canoni)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere vincolante della Commissione permanente, in applicazione dell'articolo 6 del [decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342](#) individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 dei [DPR. 24 luglio 1977, n. 616](#) del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) grado di sviluppo turistico esistente;
 - c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
 - d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
 - e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento.
2. La classificazione, su proposta dei comuni, può essere verificata ogni quattro anni.
3. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma precedente, la Giunta Regionale è tenuta, sulla base dei criteri armonizzati ai sensi dell'art. 4 del [DPR n. 616/77](#), ad accertare i requisiti di alta, normale e minore valenza turistica del territorio costiero, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dall'art. 6 comma 1 lettere "a", "b", "c", "d" ed "e" del citato [DM 5/8/1998 n. 342](#).

²⁰ **Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, l.r. 9 maggio 2017, n. 16.**

Art. 20

(Revoca, decadenza, subingresso)

1. La concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico, da parte del Comune e/o della Regione.
2. Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere "a", "b" e "c" del comma 1 del precedente articolo 18:
 - a) per omesso pagamento del canone di cui all'articolo 18 comma 2, determinato ai sensi del precedente articolo 19;
 - b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
 - c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 15;
 - d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.
3. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 18, nonché di quelle previste al comma 2 del presente articolo, il Comune fissa un termine entro il quale l'interessato:
 - a) può presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la revoca del provvedimento di decadenza;
 - b) può presentare ricorso presso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente in caso di rigetto delle controdeduzioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) può provvedere a rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed in tal caso il Comune ripristina la validità della concessione.
4. Il ricorso di cui alla lettera b) del precedente comma si intende accolto in caso di mancata decisione entro i 30 giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso da parte dell'Amministrazione provinciale.
5. Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
6. La Regione provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.
7. Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell'ambito della medesima.
8. La revoca può essere disposta anche per motivi di accertato pubblico interesse, nel qual caso l'Amministrazione concedente, previa istanza dell'impresa interessata, può autorizzare in alternativa, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, una concessione a fini turistico-ricreativi sul litorale di competenza possibilmente di superficie equivalente, fatta salva la riserva di cui al comma 1, VI alinea, del precedente articolo 12.

Art. 21

(Struttura amministrativa regionale)

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di cui alla presente legge presso il Dipartimento competente è istituita, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, una struttura operativa con le seguenti funzioni:
 - a) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;
 - b) formazione del catasto del demanio marittimo;
 - c) predisposizione dei documenti di programmazione, e di indirizzo e di pianificazione di competenza regionale;
 - d) verifica di attuazione degli indirizzi regionali;
 - e) consulenza e supporto tecnico-giuridico a favore degli Enti Locali.

Art. 22
(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità di cui alla presente legge, sono esercitate dal Comune, ferme restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accertino che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 23
(Ricorsi)

1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dagli Enti titolari delle funzioni conferite con la presente legge in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.

Art. 24
(Cauzione)

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) e dell'articolo 54 del regolamento generale della contabilità di Stato.
2. La cauzione viene cointestata alla Regione ed all'Amministrazione marittima affinché ciascun ente sia garantito pro quota circa la osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, al versamento dei canoni ed agli oneri per la rimissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e, per la Regione, alle modalità di esercizio dell'attività oggetto di concessione.
3. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 25²¹

(Difesa delle coste e conservazione delle spiagge)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della [legge regionale 17 agosto 2005, n. 13](#) (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005), sono di competenza dei Comuni costieri, secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci:
 - a) *la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;*
 - b) *l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;*
 - c) *l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge proposti dai soggetti privati, titolari della concessione demaniale antistante, per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi. L'iter di approvazione prevede:*
 - 1) *la presentazione del progetto di ripascimento stagionale unitamente alla relazione tecnica, da redigere in conformità alle normative vigenti, da parte del concessionario, sia in forma singola che associata con altri concessionari operanti nello stesso Comune;*
 - 2) *l'indizione, entro i successivi cinque giorni, fatta salva la sospensione dei termini per integrazione documentale, della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con chiusura della conferenza e rilascio dell'autorizzazione entro i successivi novanta giorni nel rispetto del medesimo articolo;*
 - 3) *il rilascio, direttamente all'interno della conferenza dei servizi, del parere regionale di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione ambientale ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 (Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini) da parte dei competenti uffici della Regione Calabria.*
2. *Le attività di campionamento e analisi dei materiali di escavo utilizzati, realizzate anche in forma associata da più operatori, sono effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal) o da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05.*
3. *L'autorizzazione all'esecuzione del ripascimento stagionale da parte dei privati ha la seguente durata, in conformità al d.m. 173/2016:*

²¹ Articolo interamente sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 4 aprile 2025, n. 21; precedentemente il testo così recitava: "Art. 25 (Difesa delle coste e conservazione delle spiagge) **1.** Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 8, della legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005, sono di competenza dei Comuni costieri: a) *l'approvazione degli interventi di ripascimento degli arenili con l'esclusione di quelli stagionali per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;* b) *la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;* c) *l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di rinascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi.* **2.** *I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.* **3.** *L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.* **4.** *Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.* **5.** *Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, approva i criteri ed i requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, legge regionale n. 34/2002."*

- a) *due anni in caso di utilizzo di sedimenti interni ai porti non turistici o imboccature portuali per volumi superiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione completa, prorogabile di un solo anno previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei due anni;*
 - b) *tre anni in caso di utilizzo di sedimenti da porti turistici, altre aree costiere o imboccature portuali per volumi inferiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione semplificata, prorogabile di due anni previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei tre anni;*
 - c) *rimane applicabile la replicabilità annuale degli interventi per un massimo di dieci anni, ai sensi del paragrafo 3.1.2 del Capitolo 3 dell'Allegato tecnico del d.m. 173/2016, in caso di piccoli interventi di ripascimento strutturale che comportano un apporto complessivo annuo di sedimenti marini inferiore a 5.000 mc.*
4. *I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d), della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) sono elaborati tenendo conto delle attività economiche esercitabili e nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero, nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.*

L'approvazione dei progetti è effettuata tramite conferenza dei servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione, a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati, il Genio civile opere marittime e ogni altra amministrazione competente.

Art. 26

(Norme tributarie)

1. *Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla [l.r. 1/1971](#), nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale.²²*
2. *L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici regionali competenti.²³*
- 2-bis. *Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del [d. lgs. 112/1998](#).²⁴*
- 2-ter. *Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore.²⁵*
3. *I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti:*
 - a) *il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;*
 - b) *il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.²⁶*

²² **Comma sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. a), l.r. 27 dicembre 2016, n. 44; precedentemente il testo così recitava:** "1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n. 1/71, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione."

²³ **L'art. 5, comma 1, lett. b), l.r. 27 dicembre 2016, n. 44, sostituisce le parole "competenti, che lo riscuotono per conto della Regione" con le seguenti:** "regionali competenti".

²⁴ **Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 27 dicembre 2016, n. 44.**

²⁵ **Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. c), l.r. 27 dicembre 2016, n. 44.**

²⁶ **Comma sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. d), l.r. 27 dicembre 2016, n. 44; precedentemente il testo così recitava:** "3. I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2 verranno così ripartiti: a) il 70% sarà destinato ai Comuni interessati, in ragione dell'entrata, quale contributo per i maggiori oneri a loro carico derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreative; b) il 30% sarà utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge."

- 3-bis. *I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.*²⁷
- 3-ter. *Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 3 bis, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.*²⁸
4. *Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei proventi di cui al comma 3, lettera a), nell'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento commisurato alle somme effettivamente accertate nell'anno precedente.*²⁹
5. *L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.*³⁰

Art. 27

(Norma transitoria)

1. Fino a quando non sarà approvato il PIR di cui al precedente articolo 7, continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate che potranno essere rinnovate, per una sola volta, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Alle istanze di concessione presentate, il cui iter burocratico è già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad applicare la normativa precedente.
3. *Dall'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i., decadono tutte le norme, i regolamenti e gli atti deliberativi in materia in contrasto con la stessa.*³¹
4. *Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022³² e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni possono concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte mare sino al massimo del 30 per cento di quello attualmente in essere, alle seguenti condizioni:*
 - a) *sia rispettata la percentuale pari al 30 per cento del fronte mare per la libera fruizione, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione, per il medesimo comparto o la medesima zona omogenea, di ogni singolo comune rivierasco;*
 - b) *il fronte mare complessivo derivante dall'estensione non sia superiore a 100,00 (cento) metri lineari, fatte salve le attività ricettive alberghiere, i villaggi turistici, i campeggi e le altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, che dimostrino, in ragione del numero complessivo di posti letto - o ospiti nel caso di campeggi - disponibili, la necessità di ottenere l'estensione del fronte mare, per il rispetto del necessario distanziamento.*³³

²⁷ **Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. d), l.r. 27 dicembre 2016, n. 44.**

²⁸ **Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. d), l.r. 27 dicembre 2016, n. 44.**

²⁹ **Comma aggiunto dall'art. 46, comma 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.**

³⁰ **Comma aggiunto dall'art. 46, comma 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47. Il presente comma è stato poi sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. e), l.r. 27 dicembre 2016, n. 44; precedentemente il testo così recitava: "5. L'erogazione di cui al precedente comma è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia demaniale."**

³¹ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, l.r. 30 luglio 2010, n. 20.**

³² **Le parole "e per la stagione balneare 2021" sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 25 maggio 2021, n. 10. Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 15 aprile 2022, n. 8, sostituisce le parole "la stagione balneare 2021" con le parole "le stagioni balneari 2021 e 2022". Per effetto dell'art. 8, l.r. 21 ottobre 2022, n. 35 la l.r. 15 aprile 2022, n. 8 è stata abrogata.**

³³ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.**

5. *L'estensione dell'area concedibile da destinare a zone d'ombra (sdraio/lettini e ombrelloni), anche in deroga alla distanza minima di 50,00 (cinquanta) metri lineari tra adiacenti aree assentite in concessione, è subordinata alla valutazione da parte dei singoli Comuni delle specifiche condizioni geomorfologiche del territorio e delle peculiarità dei luoghi, fermo restando le relative funzioni di vigilanza in capo ai medesimi Comuni disposte dall'articolo 22 e le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.³⁴*
6. *I Comuni sono tenuti ad inviare, al settore regionale competente e all'amministrazione marittima territorialmente competente, una copia di ogni provvedimento di rilascio, o variazione di concessione demaniale marittima adottato, unitamente a schema di calcolo del canone e dell'addizionale regionale.³⁵*
7. *Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la massima semplificazione amministrativa, in applicazione del principio di sussidiarietà, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022³⁶, la richiesta al settore regionale competente in materia di demanio marittimo di pareri vincolanti e/o obbligatori, previsti dalla presente legge e/o dal Piano di Indirizzo Regionale, resta a discrezione dei Comuni, fatti salvi eventuali controlli che la Regione si riserva di effettuare.³⁷*
8. *Le disposizioni transitorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non sono prorogabili, sono valide esclusivamente per la stagione estiva 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022³⁸ e applicabili sia in presenza che in assenza di PCS approvato.³⁹*

Art. 28

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

³⁴ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.**

³⁵ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.**

³⁶ **Parole inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 25 maggio 2021, n. 10. Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. b), sostituisce le parole "la stagione balneare 2021" con le parole "le stagioni balneari 2021 e 2022".**

³⁷ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.**

³⁸ **Le parole "e per la stagione estiva 2021" sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 25 maggio 2021, n. 10. Successivamente l'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 15 aprile 2022, n. 8, sostituisce le parole "la stagione balneare 2021" con le parole "le stagioni balneari 2021 e 2022". Per effetto dell'art. 8, l.r. 21 ottobre 2022, n. 35, la l.r. 15 aprile 2022, n. 8 è stata abrogata.**

³⁹ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 13.**